

Studio Professionale
Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

BONUS FIERE

Con Decreto Direttoriale del 7 ottobre sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del *bonus* fiere. Gli iscritti negli elenchi hanno tempo fino al prossimo 30 novembre 2022 alle ore 17.00 per inviare la domanda seguendo le istruzioni contenute nel Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2022.

(Decreto direttoriale del 18 ottobre 2022)

ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI ACCESSORIE

Secondo la risposta a interpello n. 520 pubblicata il 19 ottobre 2022, l'aliquota Iva della prestazione principale si applica a quella accessoria solo quando tra le due prestazioni esiste il nesso di dipendenza funzionale.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 520 del 19 ottobre 2022)

REGIME DEL MARGINE E REGIME OSS

L'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 497 dell'11 ottobre 2022 ha specificato che a seguito di registrazione al sistema OSS il contribuente, assoggettato al regime del margine, ha comunque l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione anche in mancanza di operazioni.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 497 dell'11 ottobre 2022)

I VERSAMENTI IN ACCONTO DERIVANTI DAL MODELLO REDDITI 2022

Riferimenti normativi

Articolo 1, L. 97/1977

D.P.R. 435/2001

D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019

Il prossimo 30 novembre 2022 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte risultanti dal modello Redditi e dovute per il periodo di imposta 2022.

Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'acconto di imposta sono i seguenti:

- soggetti obbligati;
- tipologie di imposte interessate;
- modalità di calcolo;
- termini previsti per i versamenti.

Soggetti obbligati e imposte interessate

Sono generalmente tenuti al versamento dell'acconto per il periodo d'imposta in corso coloro che hanno dichiarato importi nel modello Redditi presentato in relazione al periodo d'imposta precedente.

Oltre alle imposte "tipiche" quali Irpef, Ires e Irap, sono dovuti gli acconti anche in relazione ad altre imposte dirette quali:

- imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario;
- imposta sostitutiva prevista per il regime di vantaggio (i cosiddetti "minimi");
- cedolare sulle locazioni;
- Ivie e Ivafe (le imposte sugli investimenti esteri).

Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali il contribuente non è tenuto al versamento.

Casi di esonero dal versamento dell'acconto

- non hanno conseguito redditi nell'esercizio precedente;
- non conseguiranno redditi nell'esercizio in corso;
- non hanno presentato la dichiarazione per l'anno precedente, perché non era obbligato;
- nell'esercizio precedente hanno versato zero in sede di dichiarazione, poiché avevano già subito ritenute in misura pari o superiore al debito d'imposta;
- hanno un'imposta dichiarata relativa al periodo precedente non superiore a 51,65 euro per l'Irpef e 20,66 euro per l'Ires e l'Irap;
- sono eredi di contribuenti deceduti durante il periodo d'imposta che va dal 1° gennaio al 30 novembre.

Misura dell'acconto e modalità di calcolo

La base di calcolo degli acconti, alla quale viene applicata l'aliquota, è generalmente data dall'imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute, che risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata per il periodo d'imposta precedente oppure, eventualmente, della minore imposta che il contribuente prevede di dover versare per l'anno in corso.

In caso di omessa dichiarazione, l'acconto viene determinato considerando la base di calcolo che avrebbe dovuto risultare se fosse stata presentata la dichiarazione. Quello appena descritto rappresenta il c.d. "metodo storico".

È tuttavia possibile adottare in alternativa il c.d. "metodo previsionale" che consente una riduzione dell'acconto qualora si presuma che le imposte dovute nell'anno corrente siano di ammontare inferiore rispetto all'anno precedente. Se tale previsione risultasse errata, si ricorrerebbe in sanzione per insufficiente versamento, pari al 30%, salvo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Metodo storico	Il versamento si determina facendo riferimento alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2021
Metodo previsionale	Il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2022 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio

I motivi che in base a valutazioni di tipo previsionale possono portare a una rideterminazione dell'acconto ordinariamente calcolato secondo il metodo storico sono le più disparate.

Hp tipiche di rideterminazione dell'acconto secondo il metodo previsionale

- minori redditi attesi (minor reddito d'impresa o lavoro autonomo, contratto di locazione cessato, licenziamento, etc.);
- maggiori detrazioni (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati effettuati degli interventi edilizi per i quali si è deciso di fruire della detrazione in dichiarazione);
- maggiori oneri deducibili (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati versati contributi previdenziali per il riscatto degli anni di laurea).

Ripartizione tra primo e secondo acconto

I versamenti di acconto dell'Irpef, Ires e Irap sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.

Il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.

Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

- per la prima parte, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- per la seconda parte, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'Ires e all'Irap il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Mentre la prima parte (detta anche impropriamente “*primo acconto*” può essere rateizzata fino al termine di versamento della seconda parte, secondo modalità e regole descritte nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, la seconda parte in scadenza alla fine del mese di novembre non può essere rateizzata ma deve necessariamente versarsi in unica soluzione.

Resta impregiudicata la possibilità di avvalersi del c.d. “*ravvedimento operoso*” nel caso in cui si intenda recuperare versamenti non eseguito in tutto o in parte alle ordinarie scadenze.

L'articolo 58, D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale “*collegato*” alla Legge di Bilancio 2020) modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e delle relative addizionali e imposte sostitutive (compresa l'imposta sostitutiva per il regime forfetario e le altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri Irpef di versamento dell'acconto, come ad esempio cedolare secca, Ivafe, Ivie).
In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La descritta interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. Isa mentre per gli altri soggetti resta ferma la ripartizione al 40% - 60%.

Soggetti Isa		Soggetti non Isa	
Primo acconto	Secondo acconto	Primo acconto	Secondo acconto
50%	50%	40%	60%

Ai fini del calcolo dell'acconto occorre pertanto distinguere tra due categorie di soggetti:

Soggetti Isa	Contribuenti che esercitano attività economiche per la quali sono stati approvati gli Isa ed abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro; in questa categoria rientrano anche i soci di società trasparenti (società di persone ovvero Srl che abbiano optato per il regime di trasparenza), associazioni professionali ovvero imprese familiari assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi, nonché i contribuenti che hanno scelto il regime forfetario e il regime dei “ <i>minimi</i> ”
Soggetti non Isa	Contribuenti che non rispettano i citati requisiti (ossia Isa non approvati ovvero sia stato superato il limite di ricavi o compensi pari a 5.164.569 euro)

Va tenuto presente che l'acconto è dovuto in **unica soluzione** entro la scadenza del secondo acconto (quindi entro il 30 novembre) se l'importo complessivamente dovuto non supera la cifra di:

- 206,00 euro per i soggetti Isa;
- 257,52 euro per i soggetti non Isa.

Codici tributo

Si riportano i codici tributo da utilizzare per i versamenti degli acconti relativi alle principali imposte. Andranno indicati nel modello F24 con anno di riferimento 2022.

	Primo acconto	Secondo acconto (o acconto in unica soluzione)
Irpef	4033	4034
Ires	2001	2002
Irap	3812	3813
Cedolare	1840	1841
Forfettari	1790	1791
Minimi	1798	1799
Ivie	4044	4045
Ivafe	4047	4048

Oltre alla tradizionale compensazione diretta (o verticale), il versamento dell'acconto può essere eventualmente effettuato utilizzando eventuali crediti in compensazione di cui dispone il contribuente mediante utilizzo del modello di pagamento F24 (c.d. compensazione verticale).

In questo caso la compensazione di taluni crediti è subordinata al rispetto di determinate tempistiche e adempimenti.

Lo studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.

I formulari operativi

RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI (da inviare allo Studio entro il 26/ 11/2022)

Dati del contribuente

Spettabile Studio

RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2022

Facendo seguito alle comunicazioni dello studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle entrate, con la presente:

- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti entro il 30 novembre 2022 tenendo conto delle seguenti circostanze:
 - drastica riduzione del reddito imponibile;
 - drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di.....;
 - altro
- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti entro il 30 novembre 2022 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli,00 euro
-

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data/11/2022

firma

IMU E ABITAZIONE PRINCIPALE: IRRILEVANTE LA RESIDENZA DEL CONIUGE

La Corte Costituzionale con la sentenza 209 del 13 ottobre 2022 è intervenuta in tema di definizione di abitazione principale ai fini Imu rimuovendo, nel controllo del requisito anagrafico per il riconoscimento dell'esenzione, la necessità di verifica della dimora e della residenza dei familiari.

La definizione di abitazione principale

L'articolo 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019 al primo periodo stabilisce quanto segue:

“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Tale previsione, nella versione vigente sino al 2021, prevedeva però una specificazione che vincolava l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contribuente e il coniuge presentavano dimore e/o residenze divergenti.

Dopo una disputa giurisprudenziale riguardante l'applicazione della disposizione, era intervenuto il decreto fiscale (articolo 5-*decies*, D.L. 146/2021 introdotto in sede di conversione) che aveva innovato, con decorrenza dal 2022, la disciplina portando una nuova definizione di abitazione principale:

“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Questa ultima disposizione è stata oggetto di intervento da parte della citata sentenza della Corte Costituzionale: tale parte è infatti stata eliminata.

Si badi bene che questo non significa che ogni famiglia ha diritto a fruire automaticamente dell'esenzione per più immobili; al contrario, il significato di tale eliminazione porta al riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale al contribuente che possiede l'immobile, senza che questo sia subordinato alla verifica della residenza del coniuge.

Esempio

1

Marito risiede e dimora nell'immobile A al 100% di sua proprietà, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B al 100% di sua proprietà.
Entrambi gli immobili risultano esenti.

Esempio

2

Marito risiede e dimora nell'immobile A, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B ed entrambi gli immobili sono al 50%.

Marito esenta il suo 50% dell'immobile A e la moglie esenta il suo 50% dell'immobile B, mentre le rimanenti quote sono tassabili.

Esempio

3

Marito risiede e dimora nell'immobile A, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B ed entrambi gli immobili sono di proprietà del marito al 100%.

Marito esenta l'immobile A mentre tassa integralmente l'immobile B.

Esempio

4

Marito risiede e dimora nell'immobile A, mentre la moglie dimora e risiede nell'immobile B.

Moglie è proprietaria a 100% dell'immobile A mentre il marito è proprietario al 100% dell'immobile B (proprietà "incrociate").

Entrambi gli immobili sono tassati ordinariamente.

Il rimborso

La declaratoria di incostituzionalità non riguarda solo la norma vigente (quindi le modalità di calcolo dell'imposta futura, già a partire dalla prossima scadenza del saldo di dicembre 2022) ma ha interessato anche la norma previgente, aprendo la strada alla possibilità di presentare istanza di rimborso per quanto versato in passato in relazione agli immobili oggi esentati.

La norma di riferimento per la gestione dei rimborsi in ambito di tributi locali è l'articolo 1, comma 164, L. 296/2006 (applicabile in forza del rinvio contenuto nella L. 160/2019); tale disposizione stabilisce che:

"Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza".

Il contribuente per presentare istanza di rimborso (su carta libera, anche se è bene verificare se il Comune prevede uno specifico modello in quanto questo certamente agevola e velocizza l'istruttoria della pratica) deve dimostrare gli elementi che giustificano l'applicazione dell'esenzione, quindi oltre alla residenza, soprattutto va dimostrata la dimora abituale nell'immobile; su tale elemento non ci sono regole specifiche e quindi vale ogni mezzo di prova ragionevole.

Si considerino, ad esempio, le utenze intestate al contribuente relative all'immobile da cui risultano consumi costanti, il medico designato risulta nella zona di tale immobile, la corrispondenza è stata recapitata all'indirizzo dell'immobile, i figli sono iscritti a scuola nei pressi dell'immobile, iscrizione a circoli,

palestre o biblioteche; non tutti questi elementi devono necessariamente essere presenti, ma certo più se ne portano a sostegno, più facilmente si potrà ottenere ragione.

L'aspetto centrale risulta essere quello legato al termine per la proposizione dell'istanza di rimborso: i contribuenti hanno diritto ad ottenere la restituzione delle imposte indebitamente versate nei 5 anni precedenti la data di presentazione dell'istanza al comune (quindi, se l'istanza fosse presentata prima del 16 dicembre 2022, sarebbe possibile ottenere la restituzione di quanto versato a partire dalla rata di saldo 2017).

Con riferimento alle annualità per le quali il contribuente abbia subito una contestazione (ossia non aveva versato l'imposta ed è quindi stato raggiunto da un avviso di accertamento) occorrerà distinguere:

- per gli atti che sono divenuti definitivi (per atti non impugnati ovvero per pronunce sfavorevoli passate in giudicato) non vi sarà possibilità di sgravio per contribuente;
- per gli atti non ancora definitivi perché il giudizio risulta pendente sarà possibile richiedere al giudice la vittoria della lite a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale che ha modificato alla radice la disposizione, ovvero si potrà chiedere la cessazione della materia del contendere se il comune, nel frattempo, dovesse aver proceduto all'annullamento dell'atto in autotutela). Per tali contenziosi, vista l'interpretazione altalenante della disposizione, pare logico sarà comunque disposta la compensazione delle spese di giudizio.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI: LA CORSA VERSO LA SCADENZA DI FINE ANNO

I contribuenti che effettuano investimenti in beni strumentali, tanto materiali quanto immateriali, ottengono un credito d'imposta proporzionale all'investimento effettuato; tale beneficio è più consistente per i beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0), mentre risulta ridotto per i beni ordinari.

Le misure del vantaggio sono variabili anche nel tempo e, salvo proroghe o potenziamenti che potranno essere introdotti dal governo, le misure si ridurranno significativamente alla fine del 2022.

Vista la riduzione delle misure del credito d'imposta, le imprese che intendono effettuare acquisti agevolati hanno la convenienza ad accelerare tali valutazioni in prospettiva della chiusura dell'anno, per procedere all'acquisto del bene o quantomeno alla prenotazione, ossia l'ordine con pagamento dell'acconto pari al 20% (soluzione quest'ultima che consente di "bloccare" il beneficio sulla base delle regole attuali).

Occorrerà ovviamente tenere monitorare le decisioni del Governo in merito a possibili potenziamenti del bonus, in relazione ai quali lo studio informerà tempestivamente la clientela.

Il credito d'imposta 4.0

Il credito d'imposta per i beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti immateriali 4.0, ossia *software* e sistemi per l'automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro

la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 50% della spesa.

Il credito d'imposta spetterà anche per gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell'agevolazione sarà minore.

Immateriali 4.0			
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024 con prenotazione 31 dicembre 2023)	Investimenti 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025 con prenotazione 31 dicembre 2024)	Investimenti 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
50% Max 1 milione	20% Max 1 milione	15% Max 1 milione	10% Max 1 milione

Analoga sorte interessa anche il credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali 4.0**, inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali:

- 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione presentano misure inferiori, pari al 20%-10%-5% in relazione alle richiamate fasce di spesa. Per gli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica il tetto sarà pari ad 50 milioni di euro, con credito pari al 5%.

Materiali 4.0	
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
40% (fino 2,5 milioni) 20% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)	20% (fino 2,5 milioni) 10% (2,5-10 milioni) 5% (10-20 milioni) 5% (10-50 milioni per investimenti PNRR)

Il credito d'imposta "altri investimenti"

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli 4.0 (i cosiddetti beni "ordinari"), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno

2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 6% dell'investimento.

A differenza dei beni 4.0, in relazione ai quali come detto il bonus spetta anche per i prossimi anni, seppure con misure inferiori, dal 2023 non sarà previsto il riconoscimento del credito d'imposta sui beni ordinari

Ordinari	
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti dal 2023
6%	zero

IL REGIME IVA DELLO “SPLIT PAYMENT”

Con la Legge Finanziaria per l'anno 2015 (L. 190/2014) il Legislatore – con l'intento di arginare il fenomeno della c.d. “*evasione da riscossione*” in ambito Iva - ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (più comunemente definito “*split payment*”) inserendo un nuovo articolo 17-ter all'interno del D.P.R. 633/1972.

La normativa ha subito nel tempo diverse modifiche, una prima a opera del D.L. 50/2017 e, in seguito, con il D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Ripercorriamo nella scheda che segue la procedura di emissione delle fatture in scissione dei pagamenti.

Introduzione

Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d'imposta), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Ne consegue che con il meccanismo della scissione dei pagamenti non è più il fornitore a versare l'Iva all'Erario ma obbligata è la stessa pubblica amministrazione.

A chi si applica

Ai sensi dell'articolo 17-ter del Decreto Iva lo *split payment* si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Amministrazioni Pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e presenti nell'elenco “Ipa” consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di enti, fondazioni e società di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo (articolo 5-ter, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015).

Il meccanismo dello *split payment* è soggetto ad autorizzazione comunitaria e oggi, a seguito di intervenuta proroga, risulta in scadenza al prossimo 30 giugno 2023.

Attuale termine di utilizzo dello <i>split payment</i>	30 giugno 2023
--	----------------

Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono appositamente aggiornati e pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla pubblica amministrazione o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture *ex articolo 17-ter*.

Recentemente sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2023, oggi visionabili sul sito *internet* del Dipartimento delle Finanze e che sono riepilogati nelle seguenti categorie:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Segnalazione degli errori negli elenchi

Tranne le società quotate, i soggetti interessati possono segnalare al Dipartimento delle Finanze mancate o errate inclusioni nei richiamati elenchi utilizzando un apposito modulo e fornendo idonea documentazione a supporto dell'istanza presentata (obbligo allegare visura camerale).

Soggetti esclusi dal regime

Sono esclusi dal meccanismo dello *split payment* i seguenti fornitori:

- i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture;
- i professionisti che applicano ritenuta d'acconto;
- tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile o *reverse charge*.

Fatturazione e *split payment*

Nel caso di emissione di fattura con il meccanismo dello *split payment* si dovranno seguire i seguenti passaggi:

1. emissione della fattura da parte del fornitore con indicazione dell'Iva non addebitata e indicazione di apposita dicitura per operazione in scissione dei pagamenti;

Operazione soggetta a *split payment* con Iva non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972

2. il fornitore incassa il corrispettivo della cessione (o prestazione) senza Iva;
3. il committente effettua il versamento dell'imposta all'Erario;

si riporta un esempio di fattura in *split payment*:

Alfa Srl
Vian.....
65100 Pescara
PI e CF - - Registro Imprese di Pescara n.....

Spett.le Comune di Pescara
Settore.....
Via..... n...
65100 - Pescara

Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Aliquota IVA	Importo
pz	Risme di carta per fotocopiatrice A4	250	2,00	22%	500,00
Imponibile 22%		500,00	Totale imponibile		500,00
IVA 22%		110,00	Totale IVA		110,00
			Totale fattura		610,00
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972					

Come accade per tutte le fatture attive anche quelle emesse con applicazione del meccanismo della scissione di pagamenti devono essere registrate nel registro Iva vendite.

Tuttavia, l'Iva che in fattura risulta essere solo esposta, non viene considerata in sede di liquidazione Iva in quanto la P.A. versa al fornitore il solo imponibile mentre l'Iva viene versata direttamente all'Erario.

Esempio di liquidazione con operazioni in *split payment*

La ditta Gamma Srl ha effettuato nel corso del mese cessioni di beni per 300.000, la relativa Iva a debito risulta essere pari a 66.000 euro di cui 600 euro per operazioni assoggettate a *split payment*. L'Iva sugli acquisti del medesimo periodo risulta essere invece pari a 22.000 euro. Liquidazione Iva del periodo sarà la seguente:

Iva su vendite	66.000 – 600 = 65.400
Iva su acquisti	22.000
Iva da versare	65.400 – 22.000 = 43.400

Aspetti contabili

Per registrare le fatture emesse in *split payment* si possono utilizzare due diverse metodologie.

La prima prevede la registrazione della fattura di vendita utilizzando, al posto del conto Iva c/vendite, un conto apposito che individui l'Iva figurativa da scissione dei pagamenti, per esempio il conto Iva c/vendite in *split payment*.

Riprendendo l'esempio della fattura emessa avremo:

Crediti vs clienti	a Diversi	610	
	a Merci c/vendite		500
	a Iva c/vendite in <i>split payment</i>		110

Successivamente viene effettuata una seconda registrazione che storna il conto Iva c/vendite in *split payment* e riduce in avere il credito nei confronti del cliente:

Iva c/vendite in <i>split payment</i>	a Crediti vs clienti		110
---------------------------------------	----------------------	--	-----

Quando il cliente pagherà la fattura, l'incasso verrà rilevato al netto dell'imposta:

Banca c/c	a	Crediti vs clienti	500
-----------	---	--------------------	-----

La registrazione contabile può anche essere unica (secondo metodo) e in tal caso si potrà eseguire un'unica scrittura nella quale il cliente viene movimentato in dare già al netto dell'Iva e il conto Iva c/vendite in *split payment* viene movimentato per lo stesso importo sia in dare che in avere:

Crediti vs clienti	a	Diversi	500	
Iva c/vendite in <i>split payment</i>			110	
	a	Merci c/vendite		500
	a	Iva c/vendite in <i>split payment</i>		110

La rilevazione dell'incasso sarà sempre per il totale fattura al netto dell'imposta:

Banca c/c	a	Crediti vs clienti	500
-----------	---	--------------------	-----

Emissione della fattura elettronica in *split payment*

Il processo di emissione della fattura in scissione dei pagamenti in formato elettronico prevede che:

- si compili la fattura inserendo il valore "S" nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato "EsigibilitaIVA";
- si riporti la dicitura: Operazione soggetta a *split payment* ai sensi dell'ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- si apponga la firma digitale sulla fattura;
- si invii la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI).

Aspetto sanzionatorio

Secondo la circolare n. 27/2017 dell'Agenzia delle entrate, nel caso di errata applicazione dello *split payment* si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

Sempre secondo la citata circolare in caso di necessaria correzione di errori occorrerà emettere una nota di variazione ex articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 oltre a rimettere la fattura corretta.

Al contrario l'omesso o ritardato versamento all'Erario, per conto del fornitore, dell'Iva da parte della pubblica amministrazione e società, nel regime di *split payment*, prevede una sanzione pari al 30% dell'imposta omessa o ritardata.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16 novembre	Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al terzo trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento dei contributi Inail Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2021 e la quota di acconto del 2022.
	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

	<p>Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al terzo trimestre 2022.</p>
<p>21 novembre</p>	<p>Enasarco: versamento contributi Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2022.</p>
<p>25 novembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>30 novembre</p>	<p>Secondo acconto imposte e contributi periodo di imposta 2022 Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2022 per tutti i soggetti titolari di partita Iva.</p> <p>Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva (3° trim. 2022) Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al terzo trimestre 2022, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.</p> <p>Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2021 Scade oggi il termine per effettuare l'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2021.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.</p> <p>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio Per i soggetti in regola con i versamenti, ultimo giorno utile per il versamento delle rate la cui scadenza originaria è fissata nell'anno 2022.</p>

	<p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2022 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre se di importo non superiore a euro 250 per singolo trimestre.</p> <p>Dichiarazione rispetto limiti UE aiuti di Stato Scade oggi il termine l'invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei soggetti che hanno beneficiato di aiuti di cui all'articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021.</p>
<p>15 dicembre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta